

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo-finalità e durata

Art. 1 Denominazione - sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata ""JUDO KYŌIKU TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica con sede legale in Romagnano Via alle porte - 73 38123 Trento.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni regionali, provinciali o nazionali nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Scopo -Finalità

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pratica del metodo Judo, nel rispetto dei valori educativi, culturali e sportivi che lo caratterizzano, con l'obiettivo del miglior impiego dell'energia fisica, mentale e spirituale di ogni individuo e della collettività. Più in generale ha come scopo lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive

STATUTO



considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati/tesserati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata e del benessere. Potrà inoltre promuovere l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare convegni, seminari e incontri sulle tematiche del judo, del benessere e di altre attività sportive dilettantistiche, quali strumenti di crescita e miglioramento sociale;
- Organizzare corsi teorico – pratici in materia di judo, di benessere e di altre attività sportive dilettantistiche;
- Organizzare moduli e percorsi formativi, a carattere sportivo – aggregativo, con il coinvolgimento di soggetti versanti in condizioni di disagio psico- fisico, sociale e familiare;
- Realizzare attività editoriali ed eventi culturali, ecologici e di sensibilizzazione sull'impegno e sulla difesa civile;
- Organizzare incontri informativi/formativi in favore degli studenti di scuole ed università.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- la gestione di spazi culturali ed educativi, impianti sportivi e luoghi di aggregazione e confronto;
- la vendita di articoli sportivi.

L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI

STATUTO

nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il sodalizio, inoltre, si conforma alle norme e alle direttive emanate dall'AISE (Associazione, Italiana, Sport Educazione) o ad altri eventuali enti o associazioni che perseguano la pratica sportiva non finalizzata al solo agonismo ma alla crescita e al miglioramento della persona e della collettività.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga una o più volte, con delibera assembleare. L'esercizio sociale ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1° settembre al giorno 31 del mese di agosto dell'anno successivo.

Titolo II

Della vita associativa

Art. 4 Associati

Sono associati dell'Associazione, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o Enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi. Coloro che intendono diventare soci devono presentare formale domanda di ammissione, la cui presentazione presuppone la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto. La domanda è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione di diniego è ammesso appello in Assemblea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto le modalità e le condizioni di adesione a JUDO KYŌIKU TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, nonché ogni altro aspetto della partecipazione di tali soggetti alla vita associativa, sono disciplinate da appositi regolamenti interni.



STATUTO



Tutti i soci hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualità di socio dà diritto:

- a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c. a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b. al versamento della quota contributo associativo.

È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 5 Perdita della qualifica di socio

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto, anche attraverso un'e-mail, al Consiglio Direttivo.

La qualifica di soggetto associato si perde per:

- a. mancato rinnovo della quota associativa;
- b. rifiuto motivato del rinnovo da parte degli organi direttivi dell'Associazione;
- c. decesso, scioglimento o altre cause che comportino la perdita della capacità giuridica;
- d. esclusione.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora venga constatato:

STATUTO

- a. mancato rispetto delle modalità e delle condizioni previste dagli organi direttivi per l'iscrizione all'Associazione;
- b. comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, in particolare l'appartenenza o la partecipazione ad attività di Associazioni o Enti le cui finalità contrastino con quelle di JUDO KYŌIKU TRENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
- c. inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- d. l'aver recato o il recare in qualunque modo un danno morale o materiale all'Associazione;

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno ed ha effetto immediato.

Contro il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo, il socio escluso può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione innanzi all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione cautelare ove questa venga prevista in sede di Regolamento, nel rispetto delle condizioni quivi stabilite. La sospensione cautelare ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

L'associato che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.



Art. 7 Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative, ed è convocata e presieduta dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'associazione, o comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti i soci aventi diritto almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

STATUTO



L'assemblea si riunisce in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- b. procedere all'elezione delle cariche sociali;
- c. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approvare gli eventuali regolamenti che il Consiglio Direttivo rimette alle sue competenze;
- e. discutere e deliberare su argomenti proposti dagli associati in tempo per essere inseriti nell'ordine del giorno contenuto nella convocazione;
- f. deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione, pronunciati dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un terzo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria per:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto o sulla proroga dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ogni socio può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, non più di un associato, oltre a sé medesimo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza dei voti degli intervenuti aventi diritto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea, firmandoli unitamente al Presidente.

Articolo 8 – Audio/video Assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

STATUTO



È in ogni caso necessario:

- la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario della riunione;
- prevedere la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- garantire la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- garantire la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- garantire la possibilità di partecipare alle votazioni;
- consentire agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- indicare nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette ed è eletto dall'assemblea tra gli associati con indicazione del presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo disattendano il loro mandato per un periodo prolungato, o non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio, vengono sostituiti d'ufficio, con un voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, con un altro individuo cooptato dal Consiglio Direttivo stesso. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Le funzioni di consigliere si intendono esercitate a titolo gratuito.



STATUTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce con la frequenza stabilita dal Consiglio stesso, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, le votazioni devono essere palesi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità sociali, nei limiti previsti dal presente Statuto.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Al Consiglio Direttivo compete, quindi:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente statuto;
- c) la determinazione delle quote associative;
- d) l'assunzione delle decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;



STATUTO

- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- k) la redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) la delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) la nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Il Consiglio Direttivo provvede in genere a tutte le operazioni amministrative riguardanti l'Associazione e il suo regolare funzionamento, nonché a tutto quant'altro gli venga delegato dall'assemblea nei limiti del presente Statuto.

Art. 10 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Egli può affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Egli ha anche la facoltà di aprire conti correnti presso istituti di credito nonché, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo anche a posteriori, nei casi in cui sia necessario, di stipulare mutui e prestiti, di nominare avvocati o procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, per alcuni atti, al Vicepresidente o altro membro del Consiglio Direttivo, nonché conferire sia a soci che a terze procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In caso di dimissioni, assenza o impedimento spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

STATUTO

TITOLO III

Patrimonio



Art. 11 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo iniziale versato in uguale misura dai soci fondatori;
- b. dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote sociali e dai contributi associativi;
- b. da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati, provento o contributo;
- c. da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
- i. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

È fatto divieto di distribuire tra soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

TITOLO IV

Dei lavoratori e volontari

Art.12- Lavoratori e volontari

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.



STATUTO

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ.. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 13- I Tesserati

I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c) giudici/arbitri;
- d) dirigenti;
- e) tecnici, istruttori;



STATUTO

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Art.14 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

Articolo 15 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Art.16 Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le altre disposizioni in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria il giorno 11 dicembre 2023.